

Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai Minori di età e Regolamento del prestito

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito CDP S.p.A.). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet www.cassaddpp.it.

Rating dell'Emittente: A+/Aa2/AA- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane, Società per Azioni (di seguito Poste Italiane S.p.A.). Codice ABI: 07601. Sede legale: Viale Europa, 190 - 00144 Roma. Codice fiscale: 97103880585. Partita IVA: 01114601006. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: n. 97103880585/1996. Capitale sociale al 31.12.2005: euro 1.306.110.000,00. Riserve legali: euro 50.119.238,00 dopo la destinazione dell'utile 2005 a seguito della delibera assembleare del 05.06.2006. Sito Internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet www.cassaddpp.it).

Parte II - Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età (di seguito buoni dedicati ai minori) sono prodotti finanziari nominativi e sono rappresentati esclusivamente da documento cartaceo, emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Articolo 2 - Intestazione

I buoni dedicati ai minori possono essere intestati esclusivamente a soggetti minori di età e non è consentita alcuna cointestazione. Non è consentita, inoltre, la sottoscrizione a favore di coloro che abbiano più di 16 anni e sei mesi di età, nonché a coloro che compiano 16 anni e sei mesi nel corso del mese in cui cade la data di sottoscrizione.

Articolo 3 - Prezzo e modalità di emissione

I buoni dedicati ai minori sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni dedicati ai minori per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 4 - Durata

I buoni dedicati ai minori hanno una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di sottoscrizione. Tale durata è determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore. Alla scadenza sono liquidati in linea capitale e interessi.

Articolo 5 - Rendimenti al compimento del 18° anno di età

Per ciascuna emissione, alla scadenza naturale – fissata al compimento del 18° anno di età del minore – i buoni dedicati ai minori rimborsano un ammontare pari al valore nominale sottoscritto, moltiplicato per uno dei coefficienti da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età, riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento lordo e netto a scadenza.

I buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo al compimento del 18° anno di età del minore.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I buoni dedicati ai minori sono sottoscrivibili per importi di 50 euro e multipli e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Articolo 7 - Rimborso anticipato

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni dedicati ai minori, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Il rimborso anticipato dei buoni dedicati ai minori attribuisce diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati alla data di richiesta di rimborso. Qualora i buoni dedicati ai minori siano rimborsati anticipatamente, i tassi d'interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni ventennali, emessi nel medesimo mese di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dell'1%. I Fogli informativi dei buoni ventennali emessi mensilmente sono disponibili sul sito Internet www.cassaddpp.it. Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto e sono corrisposti al momento del rimborso anticipato. Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione. Le tabelle contenenti i tassi nominali annui lordi, i tassi effettivi di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso, nonché i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto in caso di rimborso anticipato sono consultabili sul sito Internet www.cassaddpp.it.

Articolo 8 - Limiti alla circolazione dei buoni

I buoni dedicati ai minori non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale e non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 - Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di buoni dedicati ai minori si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.

Articolo 10 - Regime fiscale

Gli interessi maturati sui buoni dedicati ai minori sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni fruttiferi postali sono esenti da imposta di successione.

Articolo 11 - Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni dedicati ai minori. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 12 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai sottoscrittori dei buoni dedicati ai minori vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cassaddpp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Articolo 13 - Norma finale

La sottoscrizione dei buoni dedicati ai minori comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

I buoni dedicati ai minori non sono rimborsabili prima del compimento del 18° anno di età dell'intestatario se non in presenza di un provvedimento del giudice tutelare.

In caso di rimborso anticipato, i tassi d'interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni ventennali, emessi nel medesimo mese di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dell'1%.

Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.

I buoni dedicati ai minori non possono essere dati in pegno.

